Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 48
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali N. 44/A, 45/A, 46/A, 47/A, 48/A, 49/A, 50/A e 51/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 738 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Julien Domenico BISAGNI, calciatore della società A.S.D. BRERA FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

- Julien Domenico BISAGNI per aver, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF, presentato per la stagione sportiva 2014/2015 una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. BRERA FC basata su una dichiarazione mendace, ove affermava di "non essere stato mai tesserato per società calcistiche appartenenti a Federazione estera", mentre da accertamenti risultava un precedente tesseramento per la società CRETIEL LUSITANOS FUS, appartenente alla Federazione Francese;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Julien Domenico BISAGNI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Julien Domenico BISAGNI.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 488 pf 12-13 adottato nei confronti del Sig. Michele FRANCO, calciatore della società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

- Michele FRANCO per aver, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 1 e 13, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti (1.2.2007-7.4.2010), per essersi avvalso dell'agente Leonardo GIUSTI, nonostante avesse conferito incarico scritto all'Agente Francesca VETTORI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele FRANCO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di euro 3.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Michele FRANCO.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 403 pf 14-15 adottato nei confronti della società TORINO F.C. S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

- TORINO F.C. S.P.A. per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del C.G.S., in relazione agli artt. 11, comma 3, e 12, comma 3, del C.G.S., per aver i propri sostenitori al termine della gara Primavera TIM CUP Torino-Juventus del 20 dicembre 2014, tenuto un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti del Responsabile del Settore Giovanile della Juventus Sig. Gianluca PESSOTTO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal dott. Urbano CAIRO nell'interesse della società TORINO F.C. S.P.A. in qualità di Presidente e legale rappresentante;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di euro 6.667,00 di ammenda nei confronti della società TORINO F.C. S.P.A..

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 212 pf 12-13 adottato nei confronti del Sig. Elio GIZZI, all'epoca dei fatti Presidente della società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. e della società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

- Elio GIZZI per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) e art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto il modulo di variazione di tesseramento del calciatore Rius ZENUNI, nonostante lo stesso esponesse la dicitura "nazionalità albanese", omettendo di compiere, con la dovuta diligenza e cautela, le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore e la sussistenza di eventuali impedimenti per il suo tesseramento;

- L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Elio GIZZI e dal Sig. Corrado CHIODI nell'interesse della società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., in qualità di Presidente e legale rappresentante;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di due mesi di inibizione nei confronti del Sig. Elio GIZZI e di euro 6.000,00 di ammenda nei confronti della società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L..

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 994 pf 13-14 adottato nei confronti della Società A.S.D. SELARGIUS CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. SELARGIUS CALCIO per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del GCS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1 del CGS), per le violazioni ascritte al Presidente della società all'epoca dei fatti Sig. Tonio MURA, che in violazione dell'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 8) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013 della Lega Nazionale Dilettanti, non aveva provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco rilasciata dall'Ente proprietario come prescritto al punto 8) pag. 3 del C.U. cit.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Omero NONNIS, in qualità di Presidente e legale rappresentante nell'interesse della società A.S.D. SELARGIUS CALCIO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 667,00 nei confronti della società A.S.D. SELARGIUS CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 460 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Fabio ANDREOTTI, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco della FIGC e del Sig. Cosmo PALUMBO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Reggiana 1919 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Fabio ANDREOTTI in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., degli artt. 16, comma 3, e 19, comma 3 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31 marzo 2015, nonché ancora dei capi IV e VII del Codice di Condotta Professionale di cui all'Allegato A dello stesso Regolamento Agenti di Calciatori, per aver ottenuto dal Sig. Cosmo PALUMBO mandato a rappresentarlo nonostante quest'ultimo avesse in precedenza conferito procura ad altro agente, regolarmente depositata presso la Commissione Agenti della FIGC ed in corso di validità, omettendo di accertarsi se il calciatore avesse conferito procura ad altro agente;

Sig. Cosmo PALUMBO in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto dagli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento agenti di Calciatori in vigore fino al 31.03.2015, per aver conferito all'agente Sig. Fabio ANDREOTTI il mandato datato 22.12.2014, nonostante la vigenza del precedente mandato conferito all'agente Sig. Gaetano FEDELE datato 11.03.2013;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio ANDREOTTI e dal Sig. Cosmo PALUMBO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione a svolgere qualsiasi attività rilevante per l'ordinamento federale ex. Art. 19, comma 1 lett h, del C.G.S. per il Sig. Fabio ANDREOTTI e 2 giornate di squalifica per il Sig. Cosmo PALUMBO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 410 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Paolo PEZZINO, calciatore tesserato per la società Calcio Rangers 1986, del Sig. Carlo ALES, calciatore tesserato per la società Calcio Rangers 1986, del Sig. Vittorio BONAFEDE, calciatore tesserato per la società Calcio Rangers 1986 e della società CALCIO RANGERS 1986 avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Paolo PEZZINO in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver in data 17/11/2014 in una conversazione apparsa su una pagina del social network Facebook, usato espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro della gara Pol. Cianciana – Calcio Rangers 1986 di II categoria del 16 novembre 2014;

Sig. Carlo ALES in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. per aver in data 17/11/2014 in una conversazione apparsa su una pagina del social network Facebook, usato espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro della gara Pol. Cianciana – Calcio Rangers 1986 di II categoria del 16 novembre 2014;

Sig. Vittorio BONAFEDE in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. per aver in data 17/11/2014 in una conversazione apparsa su una pagina del social network Facebook, usato espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro della gara Pol. Cianciana – Calcio Rangers 1986 di II categoria del 16 novembre 2014;

società CALCIO RANGERS 1986 per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo PEZZINO, dal Sig. Carlo ALES, dal Sig. Vittorio BONAFEDE e dal Sig. Andrea PACE in qualità di rappresentante con delega di firma nell'interesse della società CALCIO RANGERS 1986;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Paolo PEZZINO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Carlo ALES, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Vittorio BONAFEDE e di € 100,00 di ammenda nei confronti della società CALCIO RANGERS 1986;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 62 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Claudio DI RESTA, allenatore della società G.S.D. INVICTA GR CALCIO GIOVANI, Oleh VELYKYCH, dirigente accompagnatore della società G.S.D. INVICTA GR CALCIO GIOVANI e Jacopo PAOLUCCI, dirigente accompagnatore della società G.S.D. INVICTA GR CALCIO GIOVANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

- Claudio DI RESTA per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) e art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva nonché degli artt. 38 e 36, comma 1, del regolamento del Settore Tecnico, fatto schierare dal suo collaboratore e, nell'occasione allenatore in seconda, Sig. Oleh VELYKYCH, in occasione delle gare disputate l'11 maggio 2014, nell'ambito del Torneo"Festa regionale Esordienti Sperimentali 2002 a sette", due atleti nati nell'anno 2001, sotto falso nome inducendoli altresì a dichiarare false generalità e per aver, inoltre, contratto tesseramento con la società A.C.D. ROSELLE 2012 quale "dirigente accompagnatore" senza aver presentato al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo;

- Oleh VELYKYCH per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) e art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, schierato quale allenatore in occasione delle gare disputate l'11 maggio 2014, nell'ambito del Torneo"Festa regionale Esordienti Sperimentali 2002 a sette", due atleti nati nell'anno 2001, sotto falso nome inducendoli altresì a dichiarare false generalità;

- Jacopo PAOLUCCI per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) e art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva nonché dell'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., consentito, quale dirigente accompagnatore ufficiale, che la società da lui rappresentata schierasse sotto falso nome, in occasione delle gare disputate l'11 maggio 2014, nell'ambito del Torneo"Festa regionale Esordienti Sperimentali 2002 a sette", due atleti nati nell'anno 2001, sotto falso nome inducendoli altresì a dichiarare false generalità e per aver inserito negli elenchi delle gare i nominativi di tesserati non partecipanti alla competizione,

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg. Claudio DI RESTA, Oleh VELYKYCH e Jacopo PAOLUCCI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di sei mesi di squalifica nei confronti del Sig. Claudio DI RESTA, di sei mesi di inibizione nei confronti del Sig. Oleh VELYKYCH e di sei mesi di inibizione nei confronti del Sig. Jacopo PAOLUCCI.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio